

REGOLAMENTO (CE) N. 415/2004 DELLA COMMISSIONE
del 5 marzo 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2099/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che istituisce un comitato per la sicurezza marittima e la prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi (comitato COSS) e recante modifica dei regolamenti in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 2099/2002 ha istituito il comitato COSS.
- (2) Il comitato COSS è incaricato di accentrare i compiti dei comitati istituiti ai sensi della legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima, di prevenzione dell'inquinamento provocato dalle navi e di tutela delle condizioni di vita e di lavoro a bordo delle navi.
- (3) Tutta la nuova legislazione comunitaria in materia di sicurezza marittima deve prevedere il ricorso al comitato COSS.
- (4) L'articolo 6 della direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità ⁽²⁾ stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato istituito conformemente all'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 93/75/CEE del Consiglio ⁽³⁾. Il suddetto comitato è stato sostituito dal comitato COSS per effetto del regolamento (CE) n. 2099/2002.
- (5) L'articolo 28 della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ stabilisce che la Commissione è assistita da un comitato.
- (6) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato COSS ⁽⁵⁾.

- (7) L'articolo 11 della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato COSS ⁽⁶⁾.
- (8) Conformemente all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 2099/2002, l'articolo 2, paragrafo 2, di tale regolamento è modificato al fine di inserirvi la menzione degli atti comunitari che conferiscono competenze di esecuzione al comitato COSS, entrati in vigore dopo l'adozione del regolamento stesso.
- (9) Le misure stabilite dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la sicurezza marittima,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le seguenti lettere sono aggiunte all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2099/2002:

- «p) la direttiva 2002/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 febbraio 2002, sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità ^(*);
- q) la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d'informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio ^(**);
- r) il regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi ^(***);
- s) la direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri ^(****).

^(*) GU L 67 del 9.3.2002, pag. 31.

^(**) GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

^(***) GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1.

^(****) GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22.»

⁽¹⁾ GU L 324 del 29.11.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 67 del 9.3.2002, pag. 31.

⁽³⁾ GU L 247 del 5.10.1993, pag. 19.

⁽⁴⁾ GU L 208 del 5.8.2002, pag. 10.

⁽⁵⁾ GU L 115 del 9.5.2003, pag. 1.

⁽⁶⁾ GU L 123 del 17.5.2003, pag. 22.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 marzo 2004.

Per la Commissione
Loyola DE PALACIO
Vicepresidente
